

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 685 e 696-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE SANTALCO)

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1987

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 16 dicembre 1987*

PER I

## DISEGNI DI LEGGE

Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (n. 685)

**presentato dal Ministro delle Finanze  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica  
e col Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1987

Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia di finanza (n. 696)

**d'iniziativa dei deputati BELLOCCHIO, ROSINI, PIRO, CIAMPAGLIA,  
MACCIOTTA, PELLICANÒ, SERRENTINO, VISCO, AULETA, CIPRIANI  
e CIRINO POMICINO**

*(V. Stampato Camera n. 525)*

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei  
deputati nella seduta del 3 dicembre 1987*

*Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 dicembre 1987*

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione finanze e tesoro ha approvato, in sede redigente, in parte modificandolo, il disegno di legge governativo n. 685, riguardante l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per una più efficace lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti, nonché altre disposizioni atte a completare e sviluppare il sistema informativo del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza, il relativo potenziamento si rende necessario se si considera che il fenomeno dell'evasione fiscale ha avuto, nel tempo, una costante e grave evoluzione, trasformandosi, con preoccupante rilevanza, da fenomeno individuale a fenomeno articolato e complesso.

Le organizzazioni di criminalità economica e finanziaria, sempre più collegate alla delinquenza comune, hanno infatti intensificato la propria attività servendosi, tra l'altro, di tutti i mezzi che la più avanzata tecnologia è in grado di poter offrire.

Alla facilità per dette organizzazioni di acquisire tali mezzi, per effetto delle disponibilità finanziarie derivanti dall'espletamento di attività illecite, deve corrispondere un adeguato e immediato rafforzamento delle strutture logistiche degli organi dell'Amministrazione statale istituzionalmente preposti alla prevenzione e repressione del cennato fenomeno.

Da tali considerazioni scaturisce l'esigenza di impostare piani di ampio respiro che, partendo dall'analisi della situazione attuale e sviluppando una mirata previsione sulla evoluzione del fenomeno criminale, consentano di attivare un programma di ammodernamento tecnologico dei mezzi logistici e dei servizi che sia in grado di far conservare efficacia ad ogni strumento di contrasto alla criminalità economica organizzata. Al soddisfacimento di tale esigenza provvedono gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge approvato dalla Commissione. In particolare con l'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di 850 miliardi, nell'arco degli anni dal 1988 al 1995, per consentire l'adeguamento dei servizi tecnici e logistici della Guardia di finanza con particolare riferimento, tra l'altro, ai settori aereo, navale, informatico e trasmissioni. L'articolo 2 prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore della legge, il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto con l'articolo 1; lo stesso Ministro delle finanze è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'articolo 3 prevede, poi, che ai progetti ed ai contratti necessari per l'attuazione del programma di potenziamento dei mezzi e servizi della Guardia di finanza, si applichi quanto disposto dagli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. In pratica, si tratta di introdurre un meccanismo sostitutivo dei necessari pareri, attualmente previsti dalla normativa vigente, in tema di approvazione di progetti e contratti della Pubblica amministrazione; il nuovo meccanismo individuato prevede, infatti, che sia la stessa amministrazione competente (senza l'obbligo di acquisire i preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti), ad approvare i progetti, i contratti e le convenzioni per un importo di essi fino a 300 milioni. Per importi superiori occorre, invece, in sostituzione degli attuali pareri richiesti, acquisire il preventivo parere di un apposito comitato presieduto dal Ministro delle finanze: la composizione di tale comitato è stata modificata, rispetto al testo originario, per recepire una richiesta avanzata in tal senso dalla 1ª Commissione. Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture, in attuazione del sopra citato programma, è poi previsto che il controllo di legittimità avvenga in via successiva.

L'articolo 4 provvede, poi, alla copertura dell'onere finanziario del provvedimento, ed è stato modificato, rispetto all'originario testo governativo, con un emendamento che prevede la possibilità di impegnare nell'esercizio successivo somme che non lo siano state in quello precedente.

Il successivo articolo 5 prevede, infine, l'intervento del dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Detto articolo 5 è stato inserito nel testo del disegno di legge governativo, in sintonia con quanto richiesto, nel parere, dalla

1<sup>a</sup> Commissione. In pratica l'articolo in questione ripete la formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 696; su tale provvedimento la predetta Commissione ha infatti espresso parere favorevole senza osservazioni.

Passando ad esaminare la seconda parte del disegno di legge approvato dalla Commissione, si rileva che essa contiene disposizioni atte a completare e sviluppare il sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

Al fine di potenziare le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, prevedeva l'autorizzazione al Ministero delle finanze ad affidare, mediante stipula di contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze, nonché la sua conduzione tecnica sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione. Il piano prevedeva un impegno finanziario per il quinquennio 1983-1987.

Le cennate disposizioni - che si inserivano nella linea programmatica già espressa dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e dalle leggi 24 aprile 1980, n. 146, e 22 dicembre 1980, n. 891, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 - consentivano di avvalersi di qualificati apporti (acquisiti appunto mediante la stipula di contratti o convenzioni con una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica) al fine di realizzare l'acquisizione di idonee apparecchiature elettroniche, sia centralizzate che capillarmente distribuite presso tutti gli uffici finanziari, di reti di comunicazione a distanza, nonché di numerose e complesse procedure operative. L'utilizzo dei fondi stanziati dal decreto-legge n. 688 del 1982 ha consentito di raggiungere risultati assai lusinghieri realizzando un più approfondito grado di informazione nonché di automazione dei servizi.

Il quinquennio 1983-1987 volge ormai al termine ed occorre pertanto provvedere tem-

pestivamente perchè sia assicurata la predisposizione di una programmata attività di automazione di uffici e procedure in modo che, quanto già realizzato sotto questo profilo (mediante convenzioni, l'ultima delle quali termina appunto il 31 dicembre 1987) venga portato a compimento e altresì vengano attivati progetti di automazione per attività amministrative che si svolgono ancora sulla base di supporti cartacei.

Tra gli obiettivi che è assolutamente indispensabile perseguire vi sono l'automazione dei controlli riguardanti le dichiarazioni dei sostituti di imposta; l'automazione delle procedure di gestione degli accertamenti; la rilevazione analitica dei dati riguardanti i redditi di impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione e il conseguente svolgimento di studi tesi ad individuare metodi sempre più efficaci per la selezione automatica dei contribuenti; l'integrazione del sistema informativo con il nuovo servizio di riscossione dei tributi anche ai fini della gestione automatica dei rimborsi individuali; la gestione delle esenzioni, agevolazioni, notifiche e sanzioni; la realizzazione e l'attivazione dei sistemi organizzativi che si avvalgono di apparecchiature terminali con l'utilizzo anche di sistemi di *office automation*; l'estensione coordinata del collegamento tra anagrafe tributaria, centri di servizio e uffici imposte delle rispettive circoscrizioni; l'attivazione dei servizi automatizzati presso ottantotto conservatorie dei registri immobiliari e di quelli per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato. Assumono inoltre un ruolo di grandissimo rilievo - sul piano dell'ammodernamento e dell'efficienza dell'Amministrazione finanziaria - l'automazione del trattamento del personale nelle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle finanze, delle procedure delle commissioni tributarie integrate con il sistema informativo del Ministero stesso, la realizzazione del collegamento tra il sistema delle dogane e quello dell'anagrafe tributaria per il controllo automatico delle importazioni e delle esportazioni dichiarate dai contribuenti, di un servizio automatico di documentazione tributaria per l'interrogazione via terminale di leggi, decreti, circolari, risoluzioni, sentenze, eccetera, nonché l'automazione del catasto e quella delle attività di

controllo, produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi l'articolo 6 del disegno di legge approvato dalla Commissione reca disposizioni per assicurare - con una dettagliata previsione dell'onere per l'arco di tempo dal 1988 al 1992 - il completamento nonché l'esecuzione, oltre il 31 dicembre 1987, di nuove realizzazioni e integrazioni del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze e la conduzione tecnica del sistema stesso.

Tra gli obiettivi fin qui indicati, due meritano particolare considerazione: l'automazione del catasto e quella riguardante le attività di controllo, produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo.

Quanto all'automazione del catasto, senza scendere in particolari tecnici, occorre rilevare che, con l'approvazione dell'articolo 6, sembra finalmente concretizzarsi il tanto atteso riordino del catasto (terreni e fabbricati), mediante l'utilizzo di procedure informatiche atte a recuperare l'enorme arretrato di pratiche del settore e a dare una definitiva sistematizzazione alle procedure di archiviazione ed utilizzazione dei dati.

Vorrei, a questo punto, sottolineare le positive conseguenze di un catasto «riordinato», più agile ed efficiente.

In primo luogo, si avrebbe una maggiore equità fiscale nel settore dell'imposizione sugli immobili (con conseguente aumento di gettito), in quanto una maggiore conoscenza del nostro patrimonio immobiliare da parte dell'Amministrazione finanziaria, renderebbe più difficile l'evasione che si attua prevalentemente occultando (non dichiarando) l'esistenza dell'immobile. Sarebbe, inoltre, più facile procedere alla restituzione di autonoma capacità impositiva agli enti locali (da attuarsi

presumibilmente attraverso una forma di tassazione degli immobili), proprio perchè questo settore sembra essere quello più idoneo a procurare adeguate entrate a tali enti.

In secondo luogo, un catasto più moderno significa anche disporre, al di là dei fini di carattere fiscale, di un patrimonio aggiornato di dati e notizie utili per una politica programmata del territorio e della casa.

Passando, poi, all'altro obiettivo sopra accennato, si tratta di fornire soluzioni di automazione (nel campo dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo) atte a soddisfare la necessità di controlli più razionali ed efficaci per la gestione di tali imposte.

L'impegno finanziario per completare e sviluppare, nel senso fin qui indicato, il sistema informativo del Ministero delle finanze, ammonta a complessivi 2.100 miliardi così distribuiti: 300 miliardi per il 1988 e 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992. Si tratta di un onere rilevante, ma tanto più necessario se si vuole realisticamente mettere in grado la nostra Amministrazione finanziaria di tenere il passo con la mutata situazione della nostra economia, al fine di contrastare i ricorrenti e sempre più complessi fenomeni di evasione fiscale: è facile tuttavia, immaginare un positivo «effetto di ritorno» di notevoli risorse finanziarie derivanti dal recupero di maggiore materia imponibile rispetto a quella attualmente possibile con i mezzi oggi a disposizione (si tratta, insomma, di una spesa sicuramente produttiva).

La 6ª Commissione si è quindi pronunciata all'unanimità in senso favorevole al disegno di legge n. 685, apportandovi modifiche che hanno sostanzialmente recepito le indicazioni formulate, nei rispettivi pareri, dalla 1ª e dalla 5ª Commissione e mi ha dato l'incarico di chiederne pertanto l'approvazione finale all'Assemblea, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 696.

SANTALCO, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

**Sui disegni di legge n. 685 e n. 696**

15 dicembre 1987

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 685 e 696, ritiene di poter esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 696.

Ritiene altresì che il parere sul più comprensivo disegno di legge n. 685 è favorevole a condizione che la Commissione di merito approvi le seguenti modifiche:

dal Comitato di cui all'articolo 2 deve essere esclusa la partecipazione di magistrati in servizio appartenenti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti;

va altresì introdotta una norma che assicuri, specialmente per lo sviluppo del settore aeronavale, il necessario coordinamento fra tutte le Forze di polizia, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con le Capitanerie di porto;

deve essere, infine, introdotta una norma, analoga a quella di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 696, che consenta un efficace controllo del Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore DELL'Osso)

**Sui disegni di legge n. 685 e n. 696 e su emendamenti**

16 dicembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 685, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, preso atto delle assicurazioni fornite dai rappresentanti del Tesoro e delle Finanze circa la capienza del capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzato come copertura degli oneri di cui all'articolo 3.

La Commissione esprime altresì parere favorevole sull'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito che, sempre all'articolo 3, comma 1, aggiunge un periodo in base al quale le somme non impegnate alla

chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 696, già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione esprime parere contrario in quanto, oltre a trattarsi di una ipotesi di utilizzo in difformità di un accantonamento di fondo speciale, si propone in sostanza di imputare la copertura di spese correnti ad accantonamenti preordinati per oneri di investimento, violando in tal modo i criteri di copertura stabiliti nell'articolo 4, comma ottavo, della legge n. 468 del 1978.

**DISEGNO DI LEGGE N. 685**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella elaborazione del programma dovrà essere data priorità ai settori:

a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attività di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;

b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;

c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;

d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.

2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze su proposta del Comando generale della Guardia di finanza.

3. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

**DISEGNO DI LEGGE N. 685**

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico.*

## Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge è presieduto dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonchè, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da quattro ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.

Art. 3.

1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato è così composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal Comandante generale della Guardia di finanza o dal Comandante in seconda da lui delegato nonchè, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza.

2. *Identico.*

Art. 4.

1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

2. *Identico.*

Art. 5.

1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, si applica l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.



(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 7.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 696**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLOCCHIO ED ALTRI

—

## Art. 1.

1. Per assicurare l'efficacia operativa della Guardia di finanza e per consentire l'ammmodernamento e l'adeguamento dei suoi servizi e dei mezzi tecnici e logistici è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi nel quinquennio 1988-1992.

## Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

2. Il ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze.

## Art. 3.

1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, si applica l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

## Art. 4.

1. All'onere di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e in lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per le aree urbane e metropolitane, opere infrastrutturali e di recupero». Per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.